

STATUTO
ANFFAS – ONLUS VENETO

ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE
DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 4 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
- Art. 5 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

- Art. 6 SOCI
- Art. 7 ONORIFICENZE
- Art. 8 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 10 CARICHE SOCIALI
- Art. 11 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 12 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 13 ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 18 PRESIDENTE
- Art. 19 ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
- Art. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 21 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 22 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 23 SCIoglimento
- Art. 24 REGOLAMENTO
- Art. 25 NORME DI RINVIO

Mario Bellini
Genove
R. A. M.
R. B.
R. B.
R. B.

RDV
3/1/19

PP,

Gene for
Scary - G. L.

Victor Lincoln

Amelia

Non-refugee
my Paul



pees
Am

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituita l' "Associazione Regionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus Veneto, in breve denominabile anche Anffas Onlus Veneto". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus Veneto, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale all'art. 19 "Organismi regionali rappresentativi delle associazioni locali socie".

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale presso la sede locale Anffas Onlus di appartenenza del Presidente dell'Anffas Onlus Veneto.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune del Veneto con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera secondo principi solidaristici, le cariche elettive sono gratuite.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e crescita sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) realizzare, nei termini e nei modi ritenuti più idonei, il coordinamento tra le associazioni locali che svolgono la propria attività nell'ambito della regione Veneto

Monica Battista

2
BB

Avulfo
Quano Bell
Baronore

Reggio
4. BT
Can

70

PR

Richard D.

BA

Car - Green

Tavalla

Money (2011)

h



fees

Car

MS
Richard A

MS

George Casin

1/2 d. 1/2

Movie Bottoms

✓



Ch

MS

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;
- 5) inquadrare l'eventuale personale, assunto in conformità alla vigente normativa, secondo il CCNL Anffas Nazionale;
- 6) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
- 7) Versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazione sportive, etc. anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.



Articolo 5 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- contributi dell'Anffas Onlus Nazionale;
- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni;
- somme derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività Istituzionali.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione

Maurizio Bortolotto *17* *4* *Baron* *de* *Bualla* *7/6* *R* *B* *P*

copy

Perkins

BB

W. J. ...

Smith

Money ...

W. J. ...



Handwritten signature or initials

Handwritten signature

Handwritten signature

dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 6 SOCI

Sono soci di diritto dell'Associazione le Associazioni autonome locali Anffas che operano nell'ambito della Regione Veneto.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri.

L'Ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data di delibera e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione e di essere eletti negli stessi organi.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 7 ONORIFICENZE

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Articolo 8 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per la perdita della qualifica di socio di Anffas Onlus;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto dall'Associazione socia al Consiglio Direttivo;

Monica Belloni
5
Baronessa
Bavotto
Li
BP



PS

Palas A

BB

Suppl

(0000) = 0000

Agullo

Proving Polton

R



WS / GJR

c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;

- in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione viene immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo di Anffas Onlus nazionale per le conseguenti deliberazioni.



TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Organismo Regionale;
- 4) L'Organo di revisione contabile;
- 5) il Collegio dei Probiviri .

Articolo 10 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro, alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Mancini
6
Peronzo
Bavetto
Be
BP

[Handwritten mark]

Palad A

AB

Stacy E

Prulli

Money Column

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

Photo

Palad

BB

Wm. E.

Bacillo

Wm. E. G. G.

Quartz



Rees
Cm

Articolo 13 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, tra i candidati delle Associazioni socie, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.14;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo;
- 6) elegge l'Organo di revisione contabile;
- 7) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;
- 8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 23.

Previa delibera dell'Assemblea, l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Non in ballottaggio 8

Scaroni
Buonillo
Be (B)
BP

pas

Palest

BB

R

George ...

Bolello

Monica Botton

R. P. Q.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

CR

BS

Labels

R

Success

Novello

Mario Colonna



key

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Articolo 17 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione o di appartenenza;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque

Antonio Pizzani

10

Caronni

Be A

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CRS

BB

England
H
Bridges

Stephen G. ...

George Bellon



Key

Apr

riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Tale esclusione va sottoposta a ratifica da parte dell'assemblea, appositamente convocata.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione verrà emessa solo dopo la ratifica dell'esclusione da parte dell'assemblea.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 18 PRESIDENTE

Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Marco Bion 11
Barillo
Garavito
HBB

Re
Di
BP


ps

Mr

Walter
H
Hawthorne

Walter G. H.

Walter H.



W

W

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Articolo 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 21 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 22 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

monico

12/11

Barbato
BP

PR
BB

Pelet
Aparatu
the
Chief Clerk

Amie Nelson
1000
1000



Lee

Ch

Articolo 23 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti dei soci.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, utilizzando quale criterio prioritario di scelta da parte dell'organo liquidatore, l'appartenenza alle Associazioni di volontariato facenti parte dell'uniteria struttura Anffas.

Articolo 24 REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica, nonché alla legge n. 266/1991.



moretti
Bavetto
Forneri
BF
[Signature]

Other
Cin. di d. l. l. f. m. m. m.

BB

20/10/19

Parente

20/10/19

Paavlo

Anna Poligro

lll